

**STUDIO LEGALE ARGENTO**

Via C. Battisti n. 31 Pescara - Tel. / Fax 085.44.29.997 -

E-MAIL: emanueleargento@virgilio.it - PEC: avvemanueleargento@pec.giuffre.it

[www.avvocato](http://www.avvocato)argento.it - [www.sosutenti.net](http://www.sosutenti.net)

**Decreto sull’emergenza da Covid-19 (D.L. n.18/2020 C.D. “CURA ITALIA”) - Misure a**

**sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario.**

Si illustrano le principali misure a sostegno della liquidità di personefisiche e imprese previste dal DL 16.03.2020, Titolo III, Capo II, titolato “Misure a sostegnodella liquidità attraverso il sistema bancario” (Art. 49-59).

**1. MISURE A SOSTEGNO DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE**.

L’art. 56 ha previsto specifiche misure limitatamente alle **micro, piccole e medie imprese italiane** che hanno contratto mutui, leasing e linee di credito da banche e/o daaltri intermediari finanziari.

**La norma**, richiamando la Raccomandazione della Commissione Europea 6.5.2003n. 361, secondo la quale si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla formagiuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, **si applicherebbe anche i professionisti**, **benché tale categoria non viene esplicitamente menzionata tra quelle destinatarie della disposizione**.

La summenzionata Raccomandazione della Commissione Europea 6.5.2003 n. 361contiene, all’art. 2, le definizioni per le tre seguenti categorie di imprese:

**a) Micro impresa:**

Impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure untotale di bilancio annuo non superiori ad Euro 2 milioni;

**b) Piccola impresa:**

Impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale dibilancio annuo non superiori ad Euro 10 milioni;

**c) Media impresa:**

Imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera Euro 43 milioni.

Nella verifica delle soglie deve aversi riguardo all’esercizio 2019 per il fatturato el’attivo di bilancio ed al numero di unità lavorative-anno (ULA), ovvero al numero dipersone che, durante tutto l'anno 2019, hanno lavorato nell'impresa o per conto di taleimpresa a tempo pieno.

**Le principali misure riguardano la sospensione fino al 30 settembre 2020** delleseguenti linee di credito:

a) **linee di credito accordate «sino a revoca» e finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti**: non possono essere revocati fino alla data del 30 settembre2020. La moratoria riguarda sia la parte utilizzata che quella non ancora utilizzata;

b) **prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020**: la restituzioneè rinviata al 30 settembre 2020 alle stesse condizioni, senza ulteriori oneri né per gliintermediari né per le imprese;

c) **mutui ipotecari, chirografari e leasing con scadenza anteriore al 30 settembre 2020**: il pagamento delle rate dei mutui e dei canoni di leasing è riscadenzato sullabase degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre2020, senza ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese;

La sospensione (“moratoria”) riguarda soltanto le imprese (micro, piccole e medie)

- **non si applica alle grandi imprese** - che:

- alla data del 18 marzo 2020 erano in regola nei pagamenti e non presentavano,quindi, esposizioni deteriorate;

- per effetto dell’epidemia hanno subito in via temporanea carenze di liquidità, chenon implicano comunque modifiche significative alla loro capacità di adempiere alleproprie obbligazioni debitorie.

**Sono, pertanto, escluse dalla moratoria le esposizioni debitorie “già” deteriorate.**

La sospensione non è automatica: **per avvalersi della moratoria è necessario formulare apposita richiesta** (con una autocertificazione) alla Banca e/o alla società dileasing, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 445/2000, con la quale l’impresaautocertifica di “aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenzadiretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.

Gli intermediari finanziari, banche e società di leasing, sono obbligate ad accettarele richieste, essendo private, per legge, dalla possibilità di valutarle autonomamente, inbase alla situazione economico-finanziaria del debitore, se acconsentire o meno allarichiesta.

Sul punto, per altro, la Relazione illustrativa al DL 18/2020 afferma che **la moratoria** “***non determina un automatico cambiamento della classificazione per* *qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria****, salvo che**non sussistano elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari a rivedere il giudizio**sulla qualità creditizia del debitore durante il periodo di moratoria*” e che, nel periodo dimoratoria, “*gli intermediari devono fermare il computo dei giorni di persistenza**dell’eventuale scaduto e/o sconfinamento*”.

Nelle more che gli Intermediari Finanziari predispongano il modello di richiesta che idebitori dovranno adottare per comunicare la volontà di sospendere le linee in essere alladata del 18 marzo u.s., si è provveduto alla **predisposizione di un modello fac-simile di autocertificazione,** da integrare con i dati relativi alle Vs linee di credito, con l’invito asottoscriverlo, corredarlo del documento di identità del titolare dell’impresa o del legalerappresentante della società ed a trasmetterlo immediatamente a Banche e Società dileasing.

Suggerisco, ove possibile, di contattare preliminarmente i Vs interlocutori di Banchee società di leasing per verificare se avessero nel mentre già adottato un modello performulare le predette richieste, adeguandovi, per l’effetto, agli stessi.

**2. FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)**

Le misure introdotte dal Governo prevedono, tra le altre:

a) la gratuità della garanzia del Fondo, sospendendo l’obbligo di versamento dellecommissioni per l’accesso al Fondo, ove previste;

b) l’aumento dell’importo massimo garantito a 5 milioni di euro;

c) l’aumento della percentuale massima di garanzia (80 per cento in garanzia diretta e90 per cento in riassicurazione/controgaranzia) per tutte le operazioni ammesse alFondo di importo fino a 1,5 milioni di euro;

d) l’ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, a condizioneche il soggetto finanziatore conceda nuova finanza per almeno 10 per cento deldebito residuo;

e) l’allungamento automatico della garanzia nell’ipotesi di moratoria o sospensione delfinanziamento, prevista per norma o su base volontaria, correlata all’emergenzaCoronavirus;

f) l’esclusione del modulo «andamentale» ai fini della valutazione per l’accesso al Fondo che verrebbe, quindi condotta esclusivamente sul modulo economico finanziario, consentendo così di ammettere al Fondo anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all’epidemia;

g) l’eliminazione della commissione di mancato perfezionamento;

h) la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, ancheipotecarie, in deroga ai vigenti limiti previsti dalla disciplina del Fondo, acquisite dalsoggetto finanziatore per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turisticoalberghiero e delle attività immobiliari;

i) l’avvio di una linea per la liquidità immediata (fino a 3.000 euro) con accesso senzavalutazione, che si affianca alle garanzie già attive senza valutazione sulmicrocredito e sui finanziamenti di importo ridotto fino a 20.000 euro;

j) la possibilità di istituire sezioni speciali del Fondo per sostenere l’accesso al creditodi determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delleamministrazioni di settore anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento;

k) la sospensione per tre mesi dei termini previsti per la gestione del Fondo.

Il Fondo di garanzia PMI può concedere una garanzia gratuita fino all’80 per centoagli enti di microcredito (che siano PMI) affinché gli stessi possano acquisire dal sistemabancario la provvista necessaria a operare attraverso operazioni di microcredito (a lorovolta garantibili dal Fondo all’80 per cento e senza valutazione).

L’importo massimo di finanziamento che può essere ottenuto con operazioni dimicrocredito è stato aumentato da 25 mila euro a 40 mila euro.

**Possono accedere al Fondo PMI anche le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni** per ricevere una garanzia, gratuita e senza valutazione, pernuovi finanziamenti fino a tre mila euro e per un periodo massimo di 18 mesi meno ungiorno. Per accedere alla garanzia è sufficiente una dichiarazione autocertificata ai sensidell’art. 47 del DPR 445/2000 con la quale si dichiara che la propria attività sia statadanneggiata dall’emergenza COVID-19.

**3. MISURE A SOSTEGNO DELLE GRANDI IMPRESE.**

Per le grandi imprese il Governo ha predisposto misure che consentono:

a) alle banche, con il supporto di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP), di erogare piùagevolmente finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione delfatturato a causa della emergenza Covid-19;

b) a CDP di supportare le banche che erogano i predetti finanziamenti tramite specificistrumenti, quali *plafond* di provvista e/o garanzie di portafoglio, anche di primaperdita, rispetto alle esposizioni assunte dalle banche stesse;

c) allo Stato di concedere «controgaranzie» fino ad un massimo dell’80 percento delleesposizioni assunte da CDP e a condizioni di mercato, con un evidente effettomoltiplicativo delle risorse a disposizione del sistema.

**4. MISURE A SOSTEGNO DELLE PERSONE FISICHE, CON RIFERIMENTO AI “MUTUI PRIMA CASA”.**

I titolari di un **mutuo contratto per l’acquisto della prima casa**, possonosospendere il pagamento delle rate, fino a diciotto mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul redditocomplessivo del nucleo familiare:

a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

b) cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;

c) cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato o di rappresentanza commercialeo di agenzia;

d) morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferioreall’80 per cento;

e) sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almenotrenta giorni.

**Può presentare domanda di accesso ai benefici** del Fondo **il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale**, **titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile di importo non superiore a 250.000 euro, in ammortamento da almeno 1 anno al momento della presentazione della domanda.**

È ammissibile anche il titolare del contratto di mutuo già in ritardo nel pagamentodelle relative rate, purché il ritardo non superi i novanta giorni consecutivi.

L’accesso non è più subordinato alla presentazione dell’indicatore ISEE.

L’art. 54 estende la possibilità, per 9 mesi, di accedere al Fondo di Solidarietà (dicui all’art. 2, comma 475, della L. 244/2007) per la sospensione del pagamento delle raterelative al mutuo per l’acquisto della prima casa anche ai lavoratori autonomi e liberiprofessionisti.

Questi ultimi dovranno autocertificare che, in un trimestre successivo al 21 febbraio2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predettadata, hanno registrato un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturatodell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propriaattività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente perl’emergenza COVID-19.

Vi potete comunque rivolgere direttamente agli Intermediari Finanziari che Vi hanno concesso linee di credito, nelle diverse forme tecniche, per verificare se abbiano adottare misure diverse, richiedendo, eventualmente, la redazione e trasmissione di modelli da loro istituiti.

Vi invito, comunque, a contattare i ns. Uffici per maggiori informazioni.

I migliori saluti.

Pescara, 24 marzo 2020

 Avv. Emanuele Argento - Sosutenti